



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine **5801** dell'anno **2022**

TRA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

- *opponente* -

CONTRO

[REDACTED], nato a Barletta il [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Defazio e Stefano Chiariello, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;

- *opposto* -

NONCHÉ CONTRO

[REDACTED] nata a Barletta il [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;

Terzo *chiamato* in causa -

In data 01.02.2024 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.

Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28.09.2022, la [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.293/2022 emesso il 22.08.2022 nel giudizio r.g. n. 4846/2022 – Tribunale di Trani, in favore di [REDACTED] per la somma di € 3.877,43 a titolo di saldo TFR, oltre al danno da svalutazione monetaria, interessi e spese di causa, domandandone la revoca e/o la declaratoria di nullità ovvero di inefficacia.

A tal fine, in primo luogo, la ricorrente in opposizione negava il diritto del [REDACTED] a percepire le somme rivendicate, esponendo di aver legittimamente detratto dalla somma dovuta al lavoratore a titolo di indennità di fine rapporto sulla base della CU 2022 (€ 6.707,43), oltre quella già liquidata (€ 2.830,95), quelle ulteriori così specificate: imposta sul TFR (€ 1.411,84); parte d'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge del [REDACTED] perché maturata in costanza di matrimonio, versata dalla società in favore della sig.ra [REDACTED] (€ 2.460,64 lordi); spese (€ 4,00); per cui sosteneva che null'altro era dovuto al dipendente.



In secondo luogo, deduceva di aver legittimamente erogato una parte dell'indennità dovuta al [REDACTED] in favore della ex coniuge, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 12-bis L. 10 dicembre 1970 n. 898.

Nello specifico, la [REDACTED] argomentava che la sentenza di separazione n. 90/2013 intervenuta tra i coniugi [REDACTED], con cui era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, nonché la corresponsione da parte del [REDACTED] di un assegno di mantenimento in favore della stessa e del figlio della coppia, era stata confermata mediante ordinanza presidenziale del 19.03.2019 (fatta eccezione per la corresponsione dell'emolumento in favore del figlio), in seno al successivo giudizio avente r.g. n. 367/2019, instaurato dal [REDACTED] per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Detta circostanza, secondo la ricostruzione operata dalla società, legittimava l'applicazione della norma summenzionata e dunque il pagamento della quota. In relazione a tale ultima circostanza, l'opponente, previa chiamata in causa della [REDACTED], domandava che, in caso di rigetto dell'opposizione, la predetta fosse condannata a manlevare la [REDACTED] ovvero a rifondere al [REDACTED] le somme a lei corrisposte dalla società a titolo di quota parte del TFR maturato dal lavoratore in costanza di matrimonio.

L'opponente deduceva altresì l'insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, sostenendo che l'opposizione era fondata su prova scritta e, dunque, di pronta soluzione, e che dall'esecuzione del provvedimento sarebbero potuti derivare gravi pregiudizi per la società e finanche per la [REDACTED].

Si costituiva in giudizio [REDACTED], domandando il rigetto dell'opposizione proposta dalla [REDACTED], la conferma del decreto ingiuntivo in epigrafe e la condanna della società al pagamento delle somme ingiunte, al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché alle spese di lite.

A tale scopo contestava il calcolo del TFR effettuato dall'opponente, sostenendo che la liquidazione delle somme al medesimo spettanti avrebbe dovuto essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali e ribadendo che l'ammontare dell'indennità assunto come base di calcolo in fase monitoria risultava dalla CU 2022, dal prospetto individuale del trattamento di fine rapporto versato in atti dalla società ma mai consegnato al lavoratore e dalla e-mail trasmessa allo stesso dalla società.

Il convenuto in opposizione contestava altresì l'erogazione di una parte del TFR in favore della ex coniuge, argomentando che l'assegno di mantenimento percepito dalla [REDACTED] in forza dei provvedimenti assunti nel corso del procedimento di separazione non integrava il presupposto di cui all'art 12-bis L. 898/1970 che, invece, postula il previo riconoscimento dell'assegno divorzile. In ordine a tale ultimo punto, il convenuto rappresentava che in data 01.06.2021, nel giudizio dal medesimo instaurato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, veniva emessa sentenza non definitiva di cessazione, non contenente statuizioni circa le questioni patrimoniali, rimesse al giudice Istruttore, evidenziando così che alcun assegno divorzile era stato riconosciuto in favore della ex coniuge.

Inoltre, il [REDACTED] rilevava l'irritualità del pagamento predetto, asserendo che la [REDACTED] avrebbe dovuto dapprima proporre domanda di riconoscimento del proprio diritto a percepire la somma nell'ambito del procedimento di divorzio. Di modo che, solo nell'ipotesi in cui il diritto fosse stato accertato e dichiarato dal giudice, la stessa avrebbe potuto domandare la corresponsione dell'emolumento alla società. In mancanza di detto accertamento, il contegno assunto dalla opponente risulterebbe viziato.

L'opposto contestava, poi, la chiamata in causa della [REDACTED] sostenendo che la società era unica obbligata, quale controparte del rapporto obbligatorio, e che, per tale motivazione, il



pagamento del TFR non poteva essere posto a carico della ex coniuge, traslando così in capo al lavoratore il rischio dell'insolvenza della chiamata in causa.

In ultima istanza, il [REDACTED] insisteva nella richiesta di provvisoria esecuzione del decreto e domandava la condanna dell'opponente al risarcimento ex art. 96 c.p.c., per non aver dato corso ai tentativi del difensore del lavoratore di definizione stragiudiziale della controversia e per aver liquidato l'indennità in favore della [REDACTED] in assenza di valido titolo, nonché per aver domandato la condanna della stessa alla rifusione delle somme in favore dell'ex marito, esponendo quest'ultimo al rischio di insolvenza.

Si costituiva in giudizio la sig.ra [REDACTED], la quale, in riferimento alla corresponsione della quota del TFR maturato dal [REDACTED], ribadiva le medesime deduzioni svolte dalla società opponente, sia in fatto che in diritto.

All'opposto, in merito alla propria chiamata in causa, la resistente escludeva ogni responsabilità a proprio carico, sostenendo che unica obbligata alla rifusione della somma controversa fosse la [REDACTED], dal momento che essa, oltre ad essere unica destinataria del decreto ingiuntivo, aveva versato l'indennità senza preventiva comunicazione al lavoratore.

La causa non necessitava di attività istruttoria.

Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.

Le odierne parti in causa controvertono in ordine all'ammontare della somma dovuta al [REDACTED] a titolo di saldo di indennità di fine rapporto da parte della [REDACTED], non essendo in contestazione il periodo di lavoro, le mansioni osservate e neppure l'avvenuta corresponsione da parte della società di una quota del TFR, pari ad € 2.830,00, quest'ultima ammessa dal ricorrente nei propri scritti difensivi.

Per cui, al fine di decidere la presente controversia, occorre dirimere plurime questioni: se la somma dovuta all'opposto, per il titolo di cui sopra, vada liquidata al lordo ovvero al netto delle ritenute di legge; se possa ritenersi legittimo il pagamento eseguito da parte della opponente in favore della ex coniuge del [REDACTED] di una quota del TFR maturata dal predetto sulla base dell'art. 12-bis L. 898/1970; se la [REDACTED] possa essere condannata alla rifusione dell'emolumento percepito.

Ebbene, partendo dalla prima questione, la società deduce di aver trattenuto in busta paga l'importo di € 1.411,84 a titolo di imposta dovuta sul TFR.

Per converso, il [REDACTED] sostiene l'illegittimità di detta trattenuta, argomentando che la somma a lui spettante avrebbe dovuto essere liquidata al lordo e non al netto delle trattenute.

Codesto giudicante ritiene che la questione vada risolta in senso favorevole all'opponente per le ragioni di seguito esposte.

A norma dell'art. 17 TUIR, il trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore in base all'art. 2120 c.c. è soggetto a tassazione separata, ossia è gravato da un'imposizione fiscale differente rispetto agli altri redditi percepiti, poiché trattasi di "retribuzione differita" costituita da accantonamenti annuali di somme.

La normativa concernente la tassazione del TFR prevede altresì che l'imposta sull'indennità da liquidarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro venga determinata dal datore di lavoro, applicando l'aliquota da calcolarsi in base ai criteri di cui all'art. 19 TUIR, e dallo stesso trattenuta nella sua qualità di sostituto di imposta a titolo di "ritenuta di imposta". La procedura esposta pone a carico del datore/sostituto l'onere di versare all'erario la somma



ritenuta, assolvendo così il lavoratore dall'obbligo di pagamento delle tasse sullo stesso ammontare.

Tornando al caso in esame, giova rilevare che l'ammontare complessivo del TFR dovuto al [REDACTED] è pari ad € 6.707,43 e che esso è incontestato. Esso risulta non solo dal ricalcolo eseguito dall'opponente e trasmesso a mezzo e-mail all'opposto, ma anche dalla Certificazione Unica 2022 relativa al [REDACTED] dalla quale risulta altresì che nell'anno di riferimento la ritenuta netta è pari a € 1.411,84. Proprio in ordine a tale punto, si ritiene che la CU 2022 sia idonea a dimostrare la trattenuta effettuata dalla società, dal momento che l'opposto non ne ha contestato la genuinità, trattandosi di documento predisposto unilateralmente dal datore, bensì solo la mancata liquidazione al netto della stessa.

Si comprende quindi che in sede di liquidazione dell'indennità, in ragione del meccanismo di tassazione suesposto, la società ha sottratto dall'ammontare complessivo (€ 6.707,43) la somma dalla stessa dovuta a titolo di imposta in sostituzione del lavoratore (€ 1.411,84).

Ne consegue che la [REDACTED] ha correttamente liquidato l'indennità di fine rapporto sottraendo dalla stessa la somma dovuta all'erario a titolo di imposta.

Pertanto, l'opposizione svolta sul punto dalla società datrice merita accoglimento.

Passando alla disamina della seconda questione, occorre rilevare che, in ordine al pagamento della quota di TFR in favore della ex coniuge, la società sostiene di aver correttamente applicato la norma di cui all'art. 12-bis L. 898/1970, dal momento che la [REDACTED] già era titolare di assegno di mantenimento, in forza dei provvedimenti assunti durante il procedimento di separazione, poi confermati nell'ambito del giudizio intentato dal [REDACTED] per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto, dunque, integrerebbe il presupposto di cui alla norma richiamata, unitamente alla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti emessa in data 01.06.2021.

L'opposto, dal canto proprio, rivendica la difformità dell'assegno percepito dalla [REDACTED] rispetto a quello divorzile e argomenta che il mancato riconoscimento dello stesso nell'ambito del secondo procedimento impedisce il configurarsi del presupposto di cui all'art. 12-bis. Sostiene, inoltre, che il pagamento sia stato disposto senza preventiva domanda giudiziale né comunicazione ad egli diretta.

Tanto premesso, l'odierno giudicante ritiene illegittimo il pagamento della quota del TFR effettuato dalla opponente in favore della ex coniuge, perché disposto in violazione della disciplina di cui alla norma summenzionata, nonché di quella regolatrice dei rapporti obbligatori.

L'art. 12-bis L.898/1970 afferma che *“il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.*

Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.

L'art. 5 co. 6 della stessa legge, in riferimento all'assegno, prevede che *“con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare*



periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Così disponendo, la norma di cui all'art. 12 riconosce il diritto del coniuge destinatario della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a percepire una quota del TFR spettante all'altro, nella misura di cui al co. 2, a condizione di non aver contratto nuove nozze e di essere stato riconosciuto titolare di assegno divorzile per effetto della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti dell'unione.

La *ratio* della previsione va rinvenuta nella necessità di attribuire al coniuge somme maturate da quel lavoratore negli anni in cui l'unione era ancora in corso e di cui, per tale ragione, in costanza avrebbe avuto diritto a goderne, presupponendo la titolarità dell'assegno divorzile da parte del percettore. La necessità della titolarità dell'assegno, a sua volta, presuppone l'avvenuto accertamento del relativo diritto in capo al coniuge.

In altri termini, la norma che riconosce il diritto dell'ex coniuge ad una quota del TFR dell'altro, richiedendo che il percettore sia titolare di assegno divorzile, presuppone che il diritto all'emolumento sia stato accertato e dichiarato nel corso del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero all'atto della sua definizione, poiché la stessa espressamente subordina ad esso il diritto alla quota dell'indennità. Giova qui segnalare che il tenore letterale dell'art. 12-bis, che, disciplinando la materia del divorzio, richiama esclusivamente l'assegno di cui all'art. 5, esclude dal novero gli emolumenti diversi, quale l'assegno di mantenimento disposto nel corso del procedimento di separazione. Sicché, la chiarezza del dato letterale non consente di applicare l'art. 12-bis oltre l'ambito tracciato dal legislatore, con la conseguenza che la quota dell'indennità di fine rapporto maturata dal coniuge lavoratore non potrà essere attribuita a quello separato, titolare di assegno di mantenimento.

Ancora, dall'interpretazione della norma si desume che il diritto alla quota del TFR non sorga automaticamente al maturare del diritto dell'altro a percepire il trattamento di fine rapporto, ma, al contrario, postula che l'ex coniuge ne abbia domandato il riconoscimento, in seno al giudizio di cessazione ovvero di altro giudizio civile.

Ne consegue che, l'ex coniuge che voglia conseguire la quota di TFR di cui alla norma in esame, deve farne domanda, onde consentire al giudice di accertare la sussistenza dei presupposti previsti ed ottenere, in caso positivo, la declaratoria del diritto a percepire il relativo ammontare.

A sostegno di tali argomentazioni si richiama l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge superstite, applicabile al caso di specie in ragione dell'identità del presupposto previsto per il riconoscimento dell'emolumento. Esso così recita: *“in tema di divorzio, anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornita dal legislatore con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art.5 questa Corte ha già avuto modo di affermare che il tenore letterale della L. n. 898 del 1970, art.9 subordinando il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 medesima legge, postula "l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale", con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento del predetto diritto, non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, occorrendo invece che l'assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 5 cit., ovvero successivamente, quando si verificchino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell'art. 9 cit. (cfr. Cass. civ. Sez. VI -*



1, 23 ottobre 2017, n. 25053; Cass., Sez. lav., 18/11/2010, n. 23300; Cass., Sez. I, 1/08/2008, n. 21002; 24/05/2007, n. 12149).

Tornando alla vicenda in esame, occorre rilevare che, come correttamente eccepito da parte opposta, la [REDACTED] non risultava titolare di assegno divorzile al tempo in cui il [REDACTED] ha maturato il diritto a percepire l'indennità di fine rapporto, in quanto la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti del matrimonio rimetteva la decisione in merito al giudice istruttore.

Inoltre, si rileva che la ex coniuge non ha proposto domanda di riconoscimento della quota di cui all'art 12-bis né in seno al giudizio di divorzio (pendente al momento della maturazione del diritto in capo al [REDACTED]), né in altro giudizio civile.

Difetta, dunque, l'accertamento in capo alla stessa del diritto all'emolumento corrispostole dalla [REDACTED]

Se ne deduce così che, in mancanza dell'accertamento e della declaratoria giudiziale del diritto della [REDACTED] a percepire la quota parte del TFR dell'ex coniuge, la liquidazione della relativa somma disposta in suo favore dalla società opponente è illegittima.

L'illegittimità del contegno assunto dalla società datrice rileva anche sul piano della disciplina del rapporto obbligatorio, nella misura in cui l'opponente, debitrice del lavoratore in relazione al pagamento dell'indennità di fine rapporto, non ha diligentemente adempiuto all'obbligazione a proprio carico, liquidando una parte del TFR alla ex coniuge del prestatore, in assenza dell'accertamento del diritto e solo sulla base di uno scambio di missive con il procuratore della Pappagallo, senza alcun avvertimento al dipendente.

Pertanto, l'opposizione spiegata sul punto dalla società opponente non può essere accolta. Per le medesime motivazioni, prive di pregio risultano anche le deduzioni svolte in merito dalla chiamata in causa.

Quindi, posta la negligenza nell'adempimento da parte della [REDACTED], occorre accertare se la ex coniuge possa essere chiamata a rifondere all'opposto la somma illegittimamente corrispostale dalla società.

L'odierno giudicante ritiene che il predetto obbligo non possa essere posto a carico della [REDACTED] in quanto estranea al rapporto di lavoro nel solco del quale il diritto all'indennità è stato maturato, intercorso esclusivamente tra il [REDACTED] e la ditta opponente.

Pertanto, l'unica obbligata a rifondere all'opposto la somma controversa è la [REDACTED] non rilevando in questa sede il contegno assunto dalla [REDACTED] nella richiesta di pagamento rivolta alla società, né l'indebito arricchimento conseguito in danno della ditta, dal momento che era onere esclusivo della debitrice adempiere diligentemente l'obbligazione a suo carico. Peraltro la società opponente potrà eventualmente agire direttamente nei confronti della [REDACTED] per ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto, non avendo proposta una tale domanda nel presenza giudizio.

Dunque, alla luce delle motivazioni esposte, il motivo di opposizione esaminato va rigettato.

Parimenti meritevole di rigetto è la domanda di condanna della [REDACTED] al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c., dal momento che l'opposto non ha dimostrato gli elementi costitutivi della fattispecie, quali il dolo o la colpa grave in capo all'opponente, il danno ingiusto cagionato dalla condotta della stessa, nonché le conseguenze pregiudizievoli verificatesi nella propria sfera giuridica.

Invero, il [REDACTED] non ha allegato prove sufficienti a dimostrare che la società abbia artatamente resistito in giudizio, né la mancata volontà della stessa di non addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia.



In definitiva, sulla scorta di tutto quanto esposto, ritenuto fondato solo uno dei motivi di opposizione proposti, l'opposizione dev'essere parzialmente accolta e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la [REDACTED] dev'essere condannata a pagare la somma di € 2.465,59, calcolata sottraendo dalla somma ingiunta mediante decreto (€ 3.877,43) quella dell'imposta ritenuta legittimamente dalla società a titolo di imposta (€ 1.411,84).

Considerato l'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese processuali devono essere compensate tra opponente ed opposto nella misura di un mezzo, ponendo la restante parte a carico dell'opponente (soccumbente in relazione alla questione del pagamento effettuato nei confronti dell'ex coniuge; esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.

Gravano sulla parte soccombente (opponente) anche le spese processuali della chiamata in causa, in ragione dell'orientamento giurisprudenziale per cui *“le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”* (Cass. n. 23123/2019).

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28.09.2022 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] nonché nei confronti della terza chiamata in causa [REDACTED] rigettata ogni diversa istanza, così provvede:

- 1) In accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 293/2022, emesso dal Tribunale di Trani il 22.8.2022, e condanna la società opponente al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 2.465,59 a titolo di saldo TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione del credito e fino al soddisfo;
- 2) compensa le spese processuali nella misura di un mezzo e condanna l'opponente al pagamento della restante parte delle spese processuali dell'opposto, che liquida in € 700,00 per compensi (importo già ridotto al 50%), oltre RSG CAP e IVA come per legge;
- 3) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali della terza chiamata in causa, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 450,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.

Così deciso in Trani in data 01.02.2024.

Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto

